

AS1001 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO PER GLI AUTOVEICOLI E I RIMORCHI ADIBITI A TRASPORTI INTERNAZIONALI CHE TRANSITANO PER IL PORTO DI TRIESTE

Roma, 19 dicembre 2012

Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ministro dell'Economia e delle Finanze

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alle previsioni al D.M. del 20 gennaio 1960, con riferimento all'esenzione dal pagamento del diritto fisso di cui alla legge n. 1146 del 28 dicembre 1959, per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali che transitano per il porto di Trieste. L'articolo 1 della legge n. 1146 del 28 dicembre 1959 stabilisce che gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono soggetti ad un diritto fisso per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, di cose trasportate. La corresponsione di tale diritto fisso è obbligatoriamente dovuta per ogni viaggio effettuato in entrata o in uscita dal territorio italiano. Con D.M. del 20 gennaio 1960 è stata stabilita un'eccezione alle previsioni di cui alla legge n. 1146/59, essendo stata disposta *"per esigenze di traffico"* l'esenzione a favore del territorio e del porto di Trieste, dal pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 1 della legge suddetta (articolo 3).

L'esenzione dal pagamento del "diritto fisso" per gli operatori residenti all'estero la cui merce transita nel porto di Trieste implica un indebito vantaggio concorrenziale a favore di quest'ultimo e a discapito degli altri porti del litorale adriatico, inducendo gli autotrasportatori a sbarcare la merce nel porto di Trieste - pur avendo quale destinazione finale di consegna della merce località situate in regioni dell'Italia centrale - onde evitare il costo legato alla corresponsione del diritto fisso, salvo integrare poi con trasporto su gomma il percorso fino alla destinazione finale.

Alla luce di quanto rilevato, l'Autorità, pur nella consapevolezza che la materia attiene a scelte connesse alle entrate dello Stato, intende segnalare che l'assetto normativo riguardante il diritto fisso di cui alla legge n. 1146 del 28 dicembre 1959, così come integrato dal D.M. del 20 gennaio 1960, non appare in linea con i principi posti a tutela della concorrenza, prevedendo condizioni di accesso discriminatorie per gli operatori esteri attivi nell'autotrasporto di merce destinata a importazione ed esportazione da e verso l'Italia, a seconda del porto di approdo.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella